



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Il Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu

Gestione dei tirocini professionalizzanti in fase di emergenza sanitaria COVID -19

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto d'Ateneo emanato con decreto rettorale 339 del 27 marzo 2012 pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto ministeriale 270/04 recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 contenente l'Ordinamento della professione di Psicologo;
- VISTO il D.M n. 239 del 23 gennaio 1992 contenente il *Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*;
- VISTO il D.P.R. n. 328/2001, contenente *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*;
- VISTA la Classe ministeriale LM 13 Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche che *"In osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di **almeno sei mesi di tirocinio professionale** presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU"*;
- CONSIDERATA la nota della Direzione Generale del MIUR n. 570 del 11/03/2011, specifica che per corsi della Classe di laurea LM13 1 CFU per attività di tirocinio corrisponde a 30 ore;
- VISTI i Regolamenti dei corsi della classe LM 13 Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche prevedono entrambi 30 CFU pari a 900 ore per stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali.
- VISTO il regolamento del corso di laurea **LM 85 bis Scienze della formazione primaria prevede in attuazione del DM 249/2010** per il quale all' art.6 comma 4, *"Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno*;
- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI i D.P.C.M dell'4 e dell'8 marzo 2020 che prevedono espressamente la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in



medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;

- VISTI i suddetti D.P.C.M. che prevedono che *“nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al presente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”*;
- VISTE le note del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 e del 5 marzo 2020 con le quali si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure varate con i DPCM succitati; in particolare il Ministro invita gli Atenei a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità di erogazione a distanza;
- VISTO il D.R. del 9/3/2020 n. 294 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state adottate le misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e fornite indicazioni sulle attività sospese;
- VISTO il D.L. dell'11/03/2020, n. 18, ed in particolare l'articolo 101 che prevede Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- VISTO il DR del 24/3/2020, n. 341, “Emergenza sanitaria COVID-19: Didattica a distanza disposizioni sulle modalità di svolgimento, esami di profitto e esami di laurea” ed in particolare l'art. 9 che prevede che *“l'attività didattica integrativa, le esercitazioni, i laboratori e i tirocini saranno erogati, ove possibile, in modalità online”*;
- VISTA la nota del 25/03/2020, n. 8610, con la quale il MUR detta disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo;
- VISTO il DM del 02/04/2020 di modifica dell'Ordinamento Didattico della LM-41 in Medicina e Chirurgia, in cui si stabilisce che *“ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo superamento del tirocinio pratico valutativo”*.
- VISTO il DL del 8/04/2020, n. 22, rubricato *“Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari”*;



- VISTO l'art. 6, comma 2, del citato DL n. 22/2020 che prevede che con successivo decreto ministeriale saranno individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, **ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio** previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni indicate la comma 1 del suddetto articolo 6 (professioni regolamentate dal DPR del 5/06/2001, n. 328: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, **psicologo**, delle professioni di odontoiatra, **farmacista**, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; **nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale;**
- VISTO il DM del 9/04/2020, n. 12, attuativo dell'art. 6, comma 2, del citato DL n. 8/2020, con il quale vengono emanate disposizioni eccezionali, legate all'emergenza in atto, in materia di tirocini pratici valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Chirurgo, nonché in materia di tirocini pratici delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- VISTO il D.M. del 24/04/2020, n. 38, emanato in attuazione dell'art.6, comma 1 e 2, del citato D.L. n. 22/2020, ed in particolare l'art.2 nella parte in cui **prevede che le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza;**
- VISTO il DM del 5/05/2020, n. 61, con il quale vengono dettate disposizioni specifiche per lo svolgimento del tirocinio diretto e indiretto previsto nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, in questo periodo di emergenza sanitaria, qualora non sia possibile lo svolgimento del tirocinio in presenza, nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione, di adottare modalità online di svolgimento dei tirocini professionalizzanti obbligatori previsti da specifica normativa introducendo indicazioni che consentano il più possibile agli studenti di attivare e portare a compimento il progetto di tirocinio;

DECRETA

Art. 1 - Tirocinio abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo

Le attività di tirocinio clinico di cui all'art. 2 del D.M. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2018, possono essere svolte anche con modalità a distanza, a condizione che vengano garantiti il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio la certificazione della frequenza, la valutazione dei periodi di tirocinio e il superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D.M. n. 445/2001 e dall'art. 3, commi 7 e 8, del D.M. n. 58/2018.



Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU con frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). Per il tirocinio da svolgersi nell'area della medicina generale, in accordo con l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, il rapporto tutor/tirocinante può essere diverso dal rapporto 1:1, senza pregiudicare la qualità della formazione.

Qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.

Art. 2 - Tirocini nei corsi di laurea delle professioni sanitarie

Una congrua parte del tirocinio può essere svolta con tecniche a distanza su competenze selezionate, a condizione che venga garantito in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e degli obiettivi formativi della classe del corso di laurea di appartenenza dello studente.

La sessione ordinaria di laurea, prevista per i mesi di ottobre e novembre 2020, viene estesa fino al mese di dicembre 2020, ove necessario per consentire la conclusione degli studi.

Art. 3 - Tirocini professionalizzanti nel corso di laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)

In deroga alle tradizionali modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti obbligatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa specifica, fino al termine del periodo di emergenza, il tirocinio può essere svolto in modalità a distanza.

In ogni caso occorre che lo studente abbia svolto almeno sei mesi di tirocinio pratico in presenza, da attestare con apposita certificazione, la restante parte fino alle 900 ore, qualora non sia possibile svolgerlo nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, può essere svolta con modalità a distanza, a condizione che venga garantito anche il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Art.4 – Tirocini professionalizzanti in Psicologia

In deroga alle tradizionali modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti obbligatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa specifica, fino al termine del periodo di emergenza, il tirocinio, qualora non sia possibile svolgerlo nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza può essere svolto in modalità a distanza. Qualora la struttura non consenta lo svolgimento del tirocinio in tale modalità, il tirocinante è invitato a cambiare struttura, scegliendola tra quelle convenzionate con l'Università degli Studi di Cagliari che gli garantiscano di svolgere il tirocinio con la modalità a distanza. Nel caso in cui il cambio struttura non sia praticabile, il tirocinante deve sospendere il tirocinio che potrà essere ripreso nel primo semestre utile (15 settembre 2020 o 15 marzo 2021) successivo al termine dell'emergenza.

In caso di sospensione le ore svolte nel corso del primo semestre sono mantenute valide. I tirocinanti che avrebbero dovuto concludere il primo semestre o l'intero periodo di tirocinio entro il 15 marzo 2020 e che a causa della situazione di emergenza sanitaria non siano riusciti a completarlo devono recuperare le ore/i giorni mancanti attivando presso la struttura di riferimento il tirocinio con modalità a distanza.

Art. 5 – Tirocinio per Scienze della formazione primaria

In deroga alle tradizionali modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti obbligatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa specifica, durante il periodo di emergenza fino alla regolare ripresa delle attività scolastiche nelle scuole primarie e d'infanzia, il tirocinio deve essere svolto in modalità a distanza a condizione che venga garantito anche il raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare, previo accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, agli studenti iscritti al



Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria è consentito svolgere le previste attività di:

a) tirocinio diretto mediante la modalità di affiancamento dei docenti tutor di tirocinio, nelle attività di didattica a distanza condotte con gli allievi della scuola dell'infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche accreditate;

b) tirocinio indiretto mediante le modalità a distanza che saranno definite dal Corso di Studio.

Art. 6 - Le disposizioni entrano in vigore dalla data del presente decreto e permangono per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

Art. 7 - Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Visto dal Direttore Generale

Il Rettore

Maria Del Zompo

(sottoscritto digitalmente)